



-
Città di Caserta
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO**

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e contenuto del “regolamento”.**
- Art. 2 - Titolo per l’esercizio del servizio pubblico.**
- Art. 3 - Condizioni e requisiti per il rilascio delle licenze.**
- Art. 4 - Principi distintivi per la trazione animale.**
- Art. 5 - Caratteristiche della vettura.**
- Art. 6 - Sospensione della licenza.**
- Art. 7 - Revoca della licenza.**
- Art. 8 - Sanzioni.**

ART. 1 Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento.

1. In attuazione della Legge n° 21 del 15.01.1992 recante “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*”, il presente regolamento si applica all’esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino.
2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 21 del 15.01.1992 il “*servizio di noleggio con conducente*” si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed è svolto con l’impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992), dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992) e dal presente regolamento.

ART. 2 Titolo per l’esercizio del servizio pubblico.

1. L’esercizio dell’attività relativa al noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino è subordinato alla titolarità di apposita “licenza” rilasciata dal Comune.

2. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, le quali vengono poi assegnate, in base ad apposito bando di concorso, a soggetti che abbiano i requisiti richiesti e la proprietà o disponibilità di una vettura a trazione animale rispondente alle caratteristiche richieste dalle vigenti normative.
3. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze conterrà tutte le indicazioni relative ai requisiti richiesti per la partecipazione, l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione, l'indicazione delle eventuali prove d'esame, l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, l'indicazione del termine per la presentazione delle domande ed il termine di chiusura del procedimento concorsuale.
4. Concluso il concorso, l'Amministrazione Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvederà all'assegnazione della licenza.
5. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità devono essere coperti utilizzando detta graduatoria fino al suo esaurimento.
6. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a vidimazione quinquennale ed alla revisione tecnica annuale del veicolo, ai sensi delle vigenti normative.

ART. 3 Condizioni e requisiti per il rilascio delle licenze.

Le condizioni e requisiti necessari per il rilascio delle licenze abilitanti il servizio di noleggio con conducente a trazione animale di genere equino sono i seguenti:

1. Cittadinanza di uno degli stati membri della C.E. ovvero possesso di valido permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari);
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Idoneità fisica del titolare da comprovarsi attraverso presentazione di certificato medico;
4. Assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n° 575/65;

5. Età compresa tra 18 e 75 anni. Al 65° anno di età deve essere presentato certificato medico (art. 119, comma 2, del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992) che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti e confermi la validità della patente di guida categoria “B”;
6. Possesso della patente di guida della categoria “B”;
7. Idoneità professionale (Uff. Trasporti – Regione Campania);
8. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale (C.C.I.A.A.), prescritto dall’art. 6 della Legge n° 21 del 15.01.1992;
9. Assenza di condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, la pubblica amministrazione o comunque che comportino la interdizione da pubblici uffici o da professioni;
10. Assicurazione per danni provocati a cose e/o persone;
11. Abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo o dei cavalli che devono trainare il veicolo (requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza). Tale abilitazione è rilasciata dal Servizio Veterinario A.S.L. CE/1 di Caserta. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo di tale certificato prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’A.S.L. CE/1 di Caserta.
12. I cavalli idonei al lavoro di trazione vetture per il trasporto pubblico devono appartenere alle seguenti razze: T.P.R. (Tiro Pesante Rapido o altra razza da tiro); Lipizzani; Maremmani; Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso;
13. Iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati per tale servizio deve essere attestata in forma scritta (apposito registro - A.R.A.C.) e tramite microchip applicato da un veterinario sull’animale;
14. I cavalli idonei al lavoro di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro (in estate da svolgersi all’ombra) ed i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
15. Proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio pubblico di piazza a trazione animale;
16. La vettura utilizzata dovrà corrispondere alle caratteristiche prescritte dalle vigenti normative (artt. 67 e 70 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (N.C.d.S.) ed artt. 222 e 226 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.) ed essere dotata di un contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico. Essa non potrà trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata. La sola andatura consentita è il passo.

17. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate al comma precedente;
18. Per le licenze attualmente vigenti è consentito l'utilizzo dei cavalli già in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate purchè ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria;
19. Possesso della sede o la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo con relative piante planimetriche in scala 1:100 redatte da un tecnico iscritto all'Albo e certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio (Autocertificazione).

ART. 4 Principi distintivi per la trazione animale.

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture pubbliche, non essendo un mero strumento di trazione, ma un essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo;
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione;
3. I cavalli che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, di dimensioni 3x3 m., atta a ripararli. Devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente;
4. E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta;
5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. I cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

ART. 5 Caratteristiche della vettura.

1. I veicoli a trazione animale con i quali può essere esercitato il servizio di piazza ai sensi delle vigenti normative, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;
 - le ruote del veicolo non devono essere in numero maggiore di quattro. Le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;
 - le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

- la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, m. 1,80 e, ai mozzi delle ruote anteriori, m. 1,60. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare m. 3,50. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

2. i veicoli devono essere dotati, inoltre:

- a) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio (quest'ultimo agente su tutte le ruote);
- b) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.
- c) di n. 2 targhe, secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione, che saranno fornite dal Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato.

3) i veicoli destinati a trazione animale devono comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli artt. 67 e 70 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. 220, 221, 222, 226 del relativo regolamento di esecuzione.

4) il conducente della vettura dovrà rispettare l'art. 183 del precitato Nuovo Codice della Strada.

ART. 6 Sospensione della licenza.

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione alle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione alle norme vigenti del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione tali da compromettere la sicurezza dei trasportatori;
- c) reiterata violazione (terza volta nell'arco dell'anno) di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- d) violazione alle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati per l'espletamento del servizio.

ART. 7 Revoca della licenza.

1) Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e/o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nell'arco di un triennio;
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- e) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali;
- h) in caso di macellazione del cavallo o di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione di idoneità al lavoro;
- i) chiunque esercita l'attività senza la relativa licenza è soggetto alla confisca del veicolo, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e normative.

2) La licenza dovrà essere conservata nella vettura ed essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari, degli agenti comunali e della forza pubblica. La revoca della licenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

3) Nessun indennizzo è dovuto da parte del Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o rinuncia alla licenza.

ART. 8 Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, saranno punite:

- a) salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme sanitarie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, relative a comportamenti illeciti per maltrattamento di animali, ai sensi della Legge 20.07.2004 n°189 art.1;
- b) ai sensi della Legge n° 21 del 15.01.1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e relativo Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 14.12.2001;
- c) ai sensi del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R.

n° 495 del 16.12.1992 ed ai sensi del Regolamento delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e alle Ordinanze Sindacali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 02.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.